

N. 01330/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00428/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 428 del 2014, proposto da:

Betoncat S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Adriana Presti, Massimiliano Lombardo, con domicilio eletto presso Alvise Bragadin in Venezia-Mestre, viale Ancona, 17;

contro

Acegasapsamga S.p.A. ex Acegas-Aps S.P.A, rappresentato e difeso dagli avv. Sebastiano Tonon, Gigliola Bridda, Paolo Marzola, con domicilio eletto presso Sebastiano Tonon in Venezia, San Marco, 3901;

nei confronti di

Veronese Impianti S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Bondi', Giovanni Scudier, Lucia Casella, Roberta Paccagnella, con domicilio eletto presso Roberto Bondi' in Venezia, Santa Croce, 663;

per l'annullamento

della determinazione della società resistente, prot. 11303 del 12.2.2014; di tutti i verbali di gara; del provvedimento di verifica di congruità del 5.12.2013; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acegasapsamga S.p.A. ex Acegas-Aps S.P.A e di Veronese Impianti S.p.A.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Veronese Impianti S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Scudier, Roberto Bondi', Lucia Casella, Roberta Paccagnella, con domicilio eletto presso Roberto Bondi' in Venezia, Santa Croce, 663;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2014 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorso è fondato con riferimento all'assorbente primo motivo di gravame, atteso che il ribasso praticato dalla controinteressata risulta significativamente alto (48%) ed avrebbe richiesto, in sede di verifica dell'anomalia offerta - rilevata e scrutinata dalla stazione appaltante - una adeguata, penetrante ed analitica motivazione a conferma della singolare proposta negoziale.

Ciò in considerazione del fatto che, nel caso di specie, non può trovare applicazione, proprio per l'oggetto dei lavori richiesti e per lo sconto praticato, il pacifico e costante insegnamento giurisprudenziale per cui, nelle evenienze di conferma dell'aggiudicazione, non si richiede una penetrante motivazione, analitica e puntuale, a conforto delle giustificazioni prospettate.

E' di tutta evidenza che il bene primario ed essenziale per la collettività, oggetto dell'appalto, come è il servizio di manutenzione e bonifica della rete di distribuzione dell'acqua potabile richiede una maggiore e più adeguata verifica ed accertamento dell'offerta e delle ragioni a sostegno della serietà e validità della stessa ed evidenziare, al contempo, il percorso logico svolto dalla stazione appaltante per giustificare il provvedimento assunto.

Nel caso di specie, infatti, il significativo ribasso economico praticato dalla controinteressata rispetto alla previsione economica del bando, in uno con l'oggetto dell'appalto, avrebbero dovuto, come detto, comportare, da parte della stazione appaltante, un maggiore e più analitico scrutinio delle ragioni dello sconto praticato dalla controinteressata, così che la motivazione a giustificazione dell'anomalia dell'offerta doveva esprimere, non già, come rilevato dal ricorrente, una mera astratta e stereotipa formulazione utilizzabile per ogni evenienza, ma concrete e puntuali categorie motivazionali, tali da rappresentare in modo obiettivo ed inequivoco l'accertamento e la conferma della correttezza e della serietà dell'offerta, anche con riferimento al previsto utile d'impresa, atteso che la prospettazione, in termini simbolici dello stesso, viola la par condicio e il principio della concorrenza.

La riferita valutazione, in altri termini, doveva considerare le giustificazioni dell'anomalia prospettate dalla controinteressata temperando le esigenze di globalità dell'offerta, con una disamina analitica della stessa e delle criticità delle singole poste, peraltro già rilevate in sede di contestazione dell'anomalia.

Per tali motivi il ricorso deve essere accolto ai fini del riesame della motivazione attinente alla valutazione dell'anomalia dell'offerta.

Il nuovo scrutinio, proprio in considerazione dell'essenziale interesse pubblico sotteso ai lavori che riguardano le condotte idriche di acqua potabile, dovrà attenersi e svolgersi nei termini e secondo i principi espressi in motivazione.

Allo stato, la mancanza dell'attualità del pregiudizio, comporta il rigetto del richiesto risarcimento del danno.

Sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento censurato ai fini del suo riesame.

Compensa le spese di lite.

Respinge la richiesta di risarcimento del danno.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Alessio Falferi, Primo Referendario

Roberto Vitanza, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)